

di noi già esistente. Ora, siccome secondo la nostra legge, secondo la parte generale della legislazione penale, la pena pecuniaria, quando non si sconta nella sua natura, va scontata colla pena del carcere, i tribunali hanno già le regole generali secondo le quali denno applicare il principio che la pena del carcere tenga approssimativamente luogo di lire tre o quattro di multa. Ma non è necessario in questo luogo di stabilire alcuna nuova norma da osservarsi dai magistrati nel surrogare la pena del carcere alla pena pecuniaria.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda approvare l'emendamento del deputato Bertrand.

(La Camera non approva.)

Ora resta a discutere l'articolo colla sostituzione proposta dal deputato Degiorgi, che pregherei la Commissione di voler redigere nel modo che stimerà più opportuno.

BROGLIO. Proporremmo di dire: *o con un'ammenda o multa da lire 25 a 500.*

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti il primo paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

(Il secondo e il terzo paragrafo sono pure approvati.)

Pongo ai voti il paragrafo 4.

COLLA. Propongo che per maggiore convenienza si dica: *la pena del carcere e la pecuniaria.*

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Colla.

(È appoggiata.)

Domando se è approvata.

(È approvata.)

Pongo ora ai voti il paragrafo così emendato.

(La Camera approva.)

(Messi ai voti i paragrafi quinto, sesto e settimo, vengono approvati.)

Viene ora l'art. 7 così concepito:

« Se la contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 4 avvenga per mezzo di pubblicazioni fatte all'estero, il Governo potrà impedirne la introduzione e lo smercio mediante sequestro degli scritti o stampati. Chiunque diffonda o smerci, o faccia diffondere o smerciare questi scritti o stampati provenienti dall'estero, sarà punito colla stessa pena di cui all'art. 2 dell'articolo precedente.

BROFFERIO. Prima ch'io porti un'opinione qualunque sopra quest'articolo, debbo muovere un'interpellanza al signor guardasigilli. Vuolsi concedere facoltà al Ministero di impedire la introduzione e lo smercio delle pubblicazioni fatte all'estero mediante sequestro degli scritti e delle stampe. Io domando al signor ministro se non esista in Torino un ufficio di revisione, il quale si attribuisca la facoltà di porre il sequestro sopra le pubblicazioni provenienti dall'estero al Ministero non benevise. Quando il signor ministro mi avrà dato sopra di ciò le opportune spiegazioni, farò allora le opportune osservazioni.

SINEO, ministro di grazia e giustizia. Esiste veramente; le pubblicazioni fatte all'estero sono soggette ad un esame per parte di un ufficio pubblico.

BROFFERIO. Poichè il signor ministro si è creduto sin qui in diritto di mettere sotto sequestro le estere stampe, a che ce ne viene ora chiedendo la facoltà?

O non aveva questo diritto, e perchè se lo arrogava? O lo aveva, e perchè ce lo chiede?

RATTAZZI, ministro dell'interno. Rispondo a quest'osservazione. L'ufficio di revisione che esiste è semplicemente per impedire l'introduzione in questi Stati dei libri che sono in contravvenzione alla legge sulla stampa attuale. Quindi, se

non vi fosse una disposizione speciale per le cose militari e per l'andamento della guerra, non si potrebbe impedire l'introduzione delle stampe estere che contenessero le relative notizie. È dunque indispensabile, affinché l'ufficio di revisione possa esercitare la sua forza, che si faccia menzione speciale nella legge attuale di questa proibizione. Tale è lo scopo a cui mira l'articolo di legge in discussione. Quanto poi all'ufficio di revisione, il motivo per cui esiste è il seguente: la legge sulla stampa del marzo 1848 ha stabilito una repressione per quanto riguarda certi determinati abusi della stampa in questi Stati, ma non ha nello stesso tempo provveduto per le stampe provenienti dall'estero; anzi c'è una disposizione speciale in questa legge, colla quale sono ancora mantenute le leggi precedenti per quanto riguarda i libri e le stampe provenienti dall'estero. Era quindi necessità che, finchè fosse mutata la legislazione, si mantenesse l'ufficio di revisione, perchè, se quest'ufficio non si manteneva, ne derivava la conseguenza che quelle stesse cose che non potevano essere stampate in questi regii Stati, od almeno che, stampate, andavano soggette ad una legge repressiva, si potessero impunemente stampare all'estero. È bensì vero che non è conciliabile collo Statuto, perchè in forza dello Statuto non vi può essere alcuna misura preventiva contro la stampa in genere, così estera che nazionale. Ma, appunto per torre di mezzo questo articolo, ho creduto che era necessario si facesse una legge non in via preventiva, ma in via repressiva delle stampe provenienti dall'estero, e già venne istituita una Commissione la quale ha per oggetto di esaminare quali debbano essere le pene da applicarsi anche per le cose che sono stampate all'estero e che vengono introdotte in questo Stato, onde torre così di mezzo l'inconveniente che attualmente s'incontra, che le cose stampate all'estero debbano essere soggette ad una legge preventiva, legge che non può conciliarsi collo Statuto.

BROFFERIO. Nella legge sulla stampa sono prescritte pene contro coloro che introducono libri e stampe in questi Stati contrarie ai buoni costumi, alla religione e alle leggi.

Con queste pene provvide il legislatore in via repressiva all'introduzione dei cattivi libri; ma coll'ufficio di revisione stabilito dal signor ministro si risuscita la censura preventiva di odiosa rimembranza, e si viola lo Statuto. Ora io vedo con soddisfazione che si venga a domandare alla Camera la facoltà di sequestrare i libri stampati all'estero. Ciò vuol dire che il signor ministro sente la necessità del nostro assentimento, e quantunque io non sia disposto a darglielo, mi rallegro di quest'articolo, perchè mi fa sperare che dopo i quarantacinque giorni la revisione cesserà di esistere. (*Harità*).

RATTAZZI, ministro dell'interno. L'ufficio di revisione cesserà d'esistere quando vi sarà una legge la quale stabilisca una norma a questo riguardo; ma senza di essa, anche passati i quarantacinque giorni, men duole, non può cessare la revisione; bensì dico che, non ostante esista l'ufficio di revisione, è indispensabile l'articolo di questo progetto che riguarda le stampe provenienti dall'estero, perchè questo articolo non è tanto diretto a stabilire un ufficio di revisione, quanto a determinare i casi in cui l'ufficio di revisione deve esercitare le sue funzioni. Se non vi fosse questo articolo di legge, quando si trattasse di cose militari, l'ufficio di revisione non potrebbe impedirne l'introduzione in questi regii Stati, perchè a senso e giusta le disposizioni delle regole generali libero ne è il discorso, libera ne è la stampa. Quindi sarebbe anche libera l'introduzione delle stampe relative provenienti dall'estero; che esista quest'articolo, lo ripeto, ciò ha nulla a che fare colla istituzione dell'ufficio della revisione.

QUAGLIA. Mi pare che, applicando le disposizioni dell'ar-